Fideiussioni bancarie e clausole ABI: la nullità non può essere affermata in automatico

28 Agosto 2026
di Luca Orlando

Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 24825/2026

Quando una persona garantisce un debito altrui con una fideiussione, spesso sottoscrive moduli contrattuali predisposti dalla banca. Alcune clausole standard hanno suscitato un ampio contenzioso per il loro possibile collegamento a intese restrittive della concorrenza. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, precisano il metodo con cui affrontare tali contestazioni.

Il tema riguarda, tra l'altro, le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., presenti in modelli richiamati dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005. La Corte distingue il caso delle fideiussioni specifiche sottoscritte in periodi diversi da quello esaminato dall'autorità di vigilanza. Non basta, in tali ipotesi, rilevare una somiglianza testuale per affermare senz'altro la nullità.

Spetta al giudice verificare se, nel mercato rilevante e nel momento considerato, il modello impiegato sia effettivamente riconducibile a una pratica anticoncorrenziale. Il precedente accertamento amministrativo conserva un valore probatorio, ma non può automaticamente sostituire l'indagine quando cambiano

oggetto o periodo di riferimento. Questo approccio evita sia di immunizzare ogni contratto standard, sia di considerare invalida qualsiasi clausola semplicemente perché diffusa nel settore bancario.

Il problema, in concreto, è anche probatorio. Chi contesta una fideiussione deve individuare le clausole rilevanti e spiegare perché il loro impiego sia collegato all'intesa vietata; non è sufficiente richiamare in modo generico il precedente dell'autorità di vigilanza. Dal lato della banca, documenti contrattuali, data di sottoscrizione e caratteristiche della garanzia possono contribuire a chiarire il quadro. Inoltre, l'eventuale invalidità di singole pattuizioni non va confusa senza ulteriori verifiche con la caducazione dell'intero rapporto di garanzia. Una lettura attenta del contratto è indispensabile anche per verificare termini e modalità delle richieste rivolte al garante. La pronuncia mostra perché nel diritto bancario le soluzioni schematiche rischino di trascurare differenze decisive tra le controversie.

La sentenza affronta inoltre il rapporto tra la nullità di una clausola che esonera dai termini dell'art. 1957 c.c. e la distinta previsione di pagamento «a prima richiesta». Quest'ultima può rendere sufficiente una richiesta stragiudiziale tempestiva al garante, senza eliminare il rilievo del termine. Per imprese, garanti e istituti di credito, la lezione è chiara: la validità delle garanzie dipende dal testo, dal contesto e dalla prova, non da etichette ripetute in modo automatico.